

ANAGRAFE EQUINA

Signorini G.¹, Biagi G.², Nannipieri S.³

Introduzione

Il settore equino è uno dei più problematici per il Servizio Veterinario Nazionale perché il cavallo ha, da sempre nell'animo di alcuni, e recentemente anche dal punto di vista legislativo, una duplice veste: quella di animale da lavoro e da reddito e quella di animale da affezione.

La mancanza di obbligo di identificazione individuale incontrovertibile (a parte per quegli animali facenti parte di organi come la FISE, l'UNIRE o altri), fino al 1994, l'assenza di controllo sanitario a partire dallo stesso anno, per l'abolizione del test di Coggins obbligatorio per l'anemia infettiva, l'assenza di controllo sulla movimentazione sia degli animali da vita che da macello con frequenti cambi di proprietà, associate ad un'estrema mobilità degli equidi sul territorio e ad una vita, anche commerciale, estremamente lunga, hanno originato problemi di difficile soluzione.

Considerata quindi la particolarità del mondo del cavallo sembra inevitabile, se si vuole riportarlo sotto controllo almeno dal punto di vista sanitario, e garantire il consumatore dalla presenza di residui di trattamenti farmacologici nelle carni, istituire un'anagrafe equina.

Con questo termine ci si vuol riferire non a qualcosa di analogo all'anagrafe zootecnica, istituita a suo tempo per il bovino, ma piuttosto ad una struttura simile a quella dell'anagrafe canina, già operante da molti anni nella quasi totalità delle regioni italiane. Parliamo pertanto di una norma a carattere regionale, base essenziale per la costituzione di una banca dati che potrà poi, in futuro, essere riversata in un contenitore nazionale, implementato con i dati di tutte le regioni italiane.

Riteniamo infatti che molte siano le analogie fra cavallo e cane: entrambi possono essere animali da lavoro e da affezione; entrambi hanno una durata di vita molto più lunga rispetto alla vita (produttiva) degli altri animali per i quali è obbligatoria una identificazione; entrambi si spostano frequentemente al seguito dei proprietari; entrambi possono cambiare spesso proprietario. La differenza fondamentale che complica, e non poco, la vita ai servizi veterinari, è che il cavallo è una specie edibile, al contrario del cane: acquistano quindi estrema rilevanza gli eventuali trattamenti farmacologici fatti all'animale in quanto possono lasciare nelle carni residui che potrebbero finire sulle tavole dei consumatori.

¹ Scuola di Specializzazione in "Diritto e Legislazione Veterinaria" – Università Studi Parma

² Dipartimento di Clinica Veterinaria – Università Studi Pisa

³ Veterinario Dirigente – ASL Livorno

Nel settore equino quindi, unico fra tutti quelli di interesse veterinario, si possono identificare tre tipologie di animali:

- **Cavalli come animali da compagnia:** si tratta di animali che, o per un loro valore intrinseco o per motivi affettivi dei proprietari, non andranno mai al macello. Ai fini della registrazione e dell'effettuazione dei trattamenti farmacologici sono, a tutti gli effetti, equiparabili alle altre specie di animali d'affezione;
- **Cavalli come animali da carne:** sono quegli equidi allevati specificamente per la produzione di carne; sono di razze particolari e, di solito, provengono da paesi esteri e vengono importati in Italia appositamente per essere macellati. Sono soggetti a tutti gli obblighi di registrazione dei trattamenti farmacologici previsti per le altre specie animali in produzione.
- **Cavalli ad uso sportivo:** sono la categoria più vasta; di razze diverse: possono essere collocati in una delle due precedenti categorie a seconda delle decisioni del proprietario, dello stato di salute, dell'età e in base ad altri, e svariati motivi. Dal punto di vista del veterinario ufficiale è questa la categoria più pericolosa, in quanto gli animali arrivano alla macellazione generalmente dopo svariati trattamenti farmacologici, dei quali si può perdere la traccia durante i frequenti passaggi di proprietà.

In base a tutte queste considerazioni, riteniamo che l'istituzione di un'anagrafe equina sia l'unico sistema per poter tracciare gli animali e garantire i consumatori. In questa sede ci proponiamo di individuare più nel dettaglio, anche se sempre a grandi linee, quali potrebbero essere gli elementi base costitutivi di un sistema di tracciabilità degli equidi.

“Linee guida di tracciabilità degli equidi”

Prima di procedere, riportiamo nella Tabella n. 1 alcune definizioni alle quali faremo riferimento nel corso della nostra esposizione.

Tabella n. 1 - Definizioni utilizzate

Termine	Definizione
1. azienda	qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, dove siano tenuti o allevati, anche temporaneamente, equidi, indipendentemente dal loro impiego
2. equidi	animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie
3. equide registrato	Qualsiasi equide registrato conformemente alla legge n° 30, 15 gennaio 1991
4. equide da macello	gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti
5. equide da allevamento o da reddito	equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate ai punti 3 e 4

1. Tipologia e finalità del provvedimento

Riteniamo che la norma ideale dovrebbe avere una portata nazionale, applicabile sull'intero territorio italiano; pensiamo comunque che sia accettabile anche un provvedimento a carattere regionale, in quanto in grado di garantire un'omogeneità di trattamento per tutti gli equidi presenti nella regione che ha legiferato in proposito.

Nella nostra trattazione faremo riferimento alla Regione Toscana che dal 1995 con il censimento obbligatorio ha preso in considerazione il problema ed ha dettato delle norme da seguire da parte del Servizio Veterinario operante sul suo territorio.

Poiché la normativa nazionale e comunitaria lascia grandi spazi all'interpretazione, le singole ASL della Toscana si sono mosse in modo autonomo, con tempi e modi diversi e differenze di applicazione ancora maggiori si riscontrano uscendo dai confini regionali. Pertanto, un'unica normativa applicabile almeno in ambito della Regione Toscana può avere come primo risultato quello, tutt'altro che trascurabile, di uniformare le modalità di applicazione della normativa vigente in materia di equidi sull'intero territorio regionale, oltre a favorire l'adozione di provvedimenti a livello nazionale.

2. Censimento degli equidi

In base al Decreto n. 186/95 del Presidente della Giunta Regionale Toscana tutti gli equidi, quindi anche muli e asini oltre ai cavalli, esistenti sul territorio della Toscana devono essere censiti. Inoltre, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 336/99 tutte le aziende dove vengono detenuti o allevati equidi devono essere registrate presso la ASL competente per territorio. Entrambi questi obblighi, se violati, prevedono sanzioni amministrative, anche estremamente onerose specie nel caso della mancata registrazione ai sensi del D. Lgs. n. 366/99. Quindi esiste l'obbligo, per il proprietario e per il detentore, di provvedere al censimento degli equidi allevati o detenuti.

3. Registrazione delle aziende

Per evidenti ragioni epidemiologiche le aziende dove si allevano o detengono equidi, ancorché tutti i soggetti siano stati classificati da compagnia, devono essere registrate ai sensi del D. Lgs. n. 336/99 per consentire la realizzazione di un sistema informativo geografico.

Una nota regionale invita ad utilizzare per l'attribuzione del codice di registrazione delle aziende gli stessi criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 317/96, e precisamente:

- ultimi tre numeri del codice ISTAT che individua il comune ove è dislocata l'azienda di detenzione o allevamento del soggetto all'atto della prima identificazione da parte della ASL;
- sigla della provincia;
- numero progressivo.

Risulta evidente la possibilità di poter confondere, anche all'interno di un database informatico, le aziende di allevamento/detenzione di equidi (fra le quali ricordiamo devono essere compresi anche gli ippodromi) con le aziende di allevamento di bovini, suini ed ovicaprini, disciplinate dal DPR n. 317/96. Sarebbe quindi auspicabile provvedere a distinguere, anche visivamente, le aziende che allevano o detengono esclusivamente equidi dalle altre, per esempio aggiungendo una "E" al numero progressivo finale, o adottando altri sistemi analoghi.

4. Modalità di identificazione degli equidi

Premesso che tutti gli equidi presenti sul territorio regionale toscano, a qualun-

que categoria appartengano, devono essere chiaramente identificati, ricordiamo che al momento l'unico obbligo di legge è quanto riportato nell'allegato E del DPR n. 243/94, integrato da quanto stabilito dalla Decisione CE 2000/68: tali norme prevedono l'identificazione tramite redazione dello stato segnaletico del soggetto, il cosiddetto "pupazzo".

Molte associazioni, italiane ed estere, applicano anche un microchip: anche noi riteniamo che sarebbe auspicabile che tutti gli equidi fossero indistintamente identificati anche con l'apposizione di un microchip che dovrebbe essere applicato, almeno in tutta la Regione Toscana, nella stessa sede anatomica (per esempio il lato sinistro del collo) al fine di facilitarne il reperimento, e dovrebbe essere a norma ISO per consentirne la lettura per mezzo di tutti i lettori.

Nel caso di certe razze equine, quali ad esempio gli Appaloosa americani, la ste-sura dello stato segnaletico potrebbe essere sostituita, od integrata, da documentazione fotografica composta da un minimo di quattro foto, raffiguranti l'animale da ciascuno lato, ed una foto frontale che evidenzi chiaramente i particolari della testa, tutte timbrate e siglate dal veterinario ufficiale. Il documento d'identificazione dell'equide deve riportare, quando presente, il numero di serie del microchip impiantato.

Il codice del microchip costituisce il numero di identificazione del singolo soggetto e deve perciò essere univoco, irripetibile ed accompagnare l'animale durante tutta la sua vita. Per gli animali già muniti di microchip si potrebbe accettare il relativo codice previa lettura dello stesso mediante apparecchio in grado di evidenziare tutti i microchip prodotti a norma ISO. In assenza di traccia del microchip o in caso di difformità del codice dello stesso da quello indicato sul libretto, l'equide si dovrebbe intendere non identificato.

Gli oneri per l'identificazione degli animali, comunque essa venga compiuta, sono a carico del proprietario/detentore che richiede la prestazione all'ASL competente per territorio e dovranno essere chiaramente stabiliti, nei vari casi, dal tariffario regionale.

5. Libretto individuale d'identificazione (passaporto)

- A) Gli equidi registrati dovranno essere provvisti di documento d'identificazione individuale (passaporto) conforme a quanto previsto dalla Decisione 93/623/CE completo di Capitolo IX debitamente compilato, come previsto dalla Decisione 2000/68CE, art. 3.
- B) Gli equidi da macello devono essere censiti, identificati ma non è obbligatorio che siano scortati da documento d'identificazione conforme alle Decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE: tuttavia sarebbe auspicabile che fossero accompagnati da un documento d'identificazione semplificato, provvisto comunque di pupazzetto.
- C) Gli equidi da allevamento o da reddito dovranno essere provvisti di documento di identificazione individuale (passaporto) conforme a quanto previsto dalla Decisione 93/623/CE, completo di Capitolo IX debitamente compilato, come previsto dalla Decisione 2000/68/CE, art. 3. Il numero d'identificazione del documento d'identità costituisce il numero d'identificazione a vita dell'animale; viene attribuito dall'Unità Funzionale (UF) di Sanità Pubblica Veterinaria (SPV) della ASL competente per territorio all'atto della prima identificazione e coinciderebbe con il numero di registrazione regionale di anagrafe equina. Nel caso in cui l'animale

sia già scortato da documento di identificazione rilasciato da altri enti o amministrazioni riconosciute per questa funzione dallo Stato, viene aggiunto, sempre a cura della UF di SPV, alle codifiche preesistenti.

Il codice di riconoscimento è determinato dalle seguenti indicazioni:

- ❑ ultimi tre numeri (meglio due per non confonderlo con il codice previsto dal DPR n. 317/96) del codice ISTAT che individua il comune ove è dislocata l'azienda di detenzione o allevamento del soggetto all'atto della prima identificazione da parte della ASL;
- ❑ Sigla della provincia;
- ❑ Numero progressivo generale o, meglio, per comune, composto da quattro cifre (es. 14LI0223).

Poiché in questi casi il numero di identificazione a vita dell'animale (art. 2, Decisione 2000/68/CE) è costituito dal numero di identificazione dato all'equide dal registro di razza, l'UF di SPV competente per territorio potrà dare solo un numero di registrazione regionale accompagnato dal numero del trasponder/microchip (già presente o messo in tale occasione dal veterinario ufficiale) e dovrà riservarsi di prendere atto del numero di identificazione che l'equide riporta o riporterà; infatti, temporalmente, vi potrà essere discrepanza visti i lunghi tempi di attesa dell'allevatore per la fornitura della documentazione da parte degli Enti interessati.

Qualsiasi tipo di documento d'identificazione deve riportare il numero di trasponder applicato all'equide.

6. Compilazione Capitolo IX

Il proprietario degli equidi di cui al punto precedente, lettera A) (provvisi di pasaporto), al momento del rilascio del documento individuale d'identificazione, o se registrato della convalida del documento già fornito dall'autorità competente, deve indicare la classificazione del soggetto secondo quanto previsto dalla Decisione 2000/68/CE, compilando il Capitolo IX che deve essere aggiunto al documento individuale d'identificazione, qualora questo ne fosse sprovvisto.

La classificazione scelta dal proprietario deve essere effettuata alla presenza del veterinario ufficiale della ASL competente, che ha il compito di convalidare la scelta del proprietario.

Il proprietario che decide di destinare l'equide come animale da compagnia dovrà compilare la parte II del Capitolo IX e dovrà essere informato che questa classificazione comporta la definitiva esclusione delle carni dell'animale dal circuito alimentare e, alla morte del soggetto, le spoglie dovranno essere smaltite conformemente alla normativa vigente; non solo, per questo soggetto non sarà possibile, se sarà oggetto di compravendita, procedere a riclassificazione, potendo, e dovendo, gli eventuali futuri proprietari soltanto confermare lo stato di animale da compagnia. Questo perché le modalità di prescrizione e registrazione dei trattamenti con medicinali veterinari per gli equidi ufficialmente identificati e marcati elettronicamente, dichiarati animali da compagnia, sono analoghe a quelle previste per le altre specie di animali non produttori di alimenti per l'uomo: pertanto, dal momento in cui la scelta viene ufficializzata, potranno essere trattati anche con sostanze comprese nell'allegato IV del Regolamento n. 2377/90/CE senza neanche avere l'obbligo di registrare il trattamento.

Nel caso in cui il proprietario decida di destinare l'equide come animale da reddito dovrà compilare la parte III-A del Capitolo IX. Il proprietario dell'animale deve essere informato che questa classificazione comporta la possibilità di destinare le carni dell'equide al circuito alimentare e può essere modificata e trasformata in equide da compagnia sempre e soltanto previa convalida del veterinario ufficiale, che dovrà comunicare tale modifica anche all'azienda che ha rilasciato il Capitolo IX. Le modalità di prescrizione e registrazione dei trattamenti con medicinali veterinari per gli equidi ufficialmente identificati e marcati elettronicamente, dichiarati animali da reddito, sono analoghe a quelle previste per le altre specie di animali produttori di alimenti per l'uomo, ad eccezione del fatto che questi equidi possono essere trattati anche con sostanze diverse da quelle elencate negli Allegati I, II, e III del Regolamento n. 2377/90/CE, escluso quelle elencate nell'Allegato IV, annotando obbligatoriamente il trattamento eseguito sulla parte III-B del Capitolo IX; a seguito di tali trattamenti l'animale dovrà obbligatoriamente attendere un periodo di almeno sei mesi prima di poter essere macellato.

Gli equidi provvisti di documento d'identificazione antecedente la Decisione n. 2000/68/CE e pertanto privi di Capitolo IX, gli equidi con Capitolo IX non compilato in tutte le sue parti, e gli equidi non ancora provvisti di documento d'identificazione devono essere considerati animali produttori di alimenti per l'uomo per i quali non è prevista nessuna deroga per i trattamenti. Sono inoltre soggetti all'obbligo di registrazione dei trattamenti sul registro dei trattamenti previsto dal D.Lgs. n. 336/99.

7. Introduzione di equidi nel territorio regionale

Gli equidi introdotti in Regione Toscana devono essere già identificati con documento individuale e saranno sottoposti a verifica della rispondenza dello stato segnalatico e marcati elettronicamente nei trenta giorni successivi all'avvenuta introduzione.

Trascorso un periodo transitorio dalla entrata in vigore della norma, di durata da stabilire, non saranno ammessi a macellazione con destinazione delle carni a libero consumo equidi identificati da meno di 180 giorni o privi di transponder.

8. Identificazione dei puledri

I proprietari di fattrici sono obbligati a provvedere alla identificazione dei puledri, anche se ancora non sono stati stabiliti dei termini entro cui deve essere effettuata l'identificazione, forse per il fatto che molte associazioni di razza hanno tempi piuttosto lunghi per il rilascio dei passaporti, tanto che addirittura si può arrivare fino a due anni. Il problema della mancanza del passaporto, e quindi la mancata compilazione del Capitolo IX, non è da sottovalutare: senza una destinazione d'uso dell'animale, questo non può essere trattato con alcuni farmaci e, comunque, possono restare oscure le modalità dell'eventuale registrazione dei trattamenti eseguiti. Un metodo per dirimere la questione potrebbe essere quello di applicare il transponder al puledro e provvedere al rilascio di un passaporto semplificato (il "pupazzo" accompagnato dal Capitolo XI compilato); tale documento dovrà poi essere sostituito dal passaporto definitivo rilasciato dall'associazione di appartenenza sul quale sarà riportata la destinazione d'uso scelta e controfirmata dal proprietario. Il passaporto provvisorio dovrebbe essere ritirato dalla ASL ed annullato.

9. Variazioni anagrafiche

Nessuna forma di anagrafe può esistere senza la registrazione delle variazioni.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana n. 186 de 28 aprile 1995 stabilisce l'obbligo per proprietari o detentori di equidi, oltre che del censimento, anche della comunicazione, entro 48 ore, dell'arrivo degli animali in azienda. Fanno eccezione gli ippodromi per i quali, vista l'elevata movimentazione, viene stabilito un termine di quindici giorni per la comunicazione della presenza di equidi nella struttura.

Con l'istituzione dell'anagrafe equina tali termini potrebbero essere unificati: colui che ha in carico l'animale dovrebbe dare comunicazione di qualsiasi variazione in entrata o in uscita, per esempio entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutti i riferimenti necessari.

Costituzione dell'Anagrafe Equina

Le ASL dovrebbero provvedere a costituire l'anagrafe degli equidi identificati, usufruendo di un insieme di informazioni come quello riportato nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – Informazioni necessarie per costituire l'anagrafe equina

CODICE ATTRIBUITO ALL'EQUIDE	Codice di registrazione regionale dell'anagrafe equina: è quello riportato sul passaporto
CODICE TRANSPONDER	Segue l'animale per tutta la vita
CODICE DI ALTRA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA	Facoltativo; lo si riporta solo se presente
CODICE DI AZIENDA DETENZIONE/ALLEVAMENTO	Stabilito in base a quanto stabilito dal DPR n. 317/96
DATA DI CONVALIDA DELL'IDENTIFICAZIONE	Data della prima identificazione ufficiale o della convalida dopo l'introduzione in regione
CLASSIFICAZIONE	DA VITA DA REDDITO
VARIAZIONI	Tutte le variazioni, di azienda o di proprietario, dell'animale
ASL TRASFERIMENTO	In caso di trasferimento ad altra ASL dovrà esserne data comunicazione ufficiale, riportando la destinazione d'uso del soggetto

I data base di ogni ASL dovrebbero essere collegati in rete ad un nodo regionale in modo da favorire lo scambio di informazioni.

Norme transitorie

Vista la situazione del settore equino, si ritiene necessario stabilire un congruo periodo di regime transitorio (che potrebbe essere quantificato in un anno dall'entrata in vigore del provvedimento) per dare modo ai proprietari e/o detentori di equidi, alle ASL ed anche alle associazioni di razza di organizzarsi per provvedere alla identificazione degli animali. In questo periodo dovrebbe essere possibile avviare a macellazione gli equidi, anche se privi del trasponder, purché scortati da Modello 4 e da libretto di identificazione completo di Capitolo IX.

Nel caso di soggetti introdotti nel territorio della Regione Toscana da meno di 180 giorni dal momento della identificazione e della compilazione del Capitolo IX riportante la classificazione "animale da reddito" o per gli equidi introdotti nel terri-

torio della Regione Toscana da più di 180 giorni per i quali l'identificazione e/o la redazione del Capitolo IX con classificazione quale animale da reddito è avvenuta da meno di 180 giorni dal momento del loro invio a macellazione, sarà necessario produrre una ulteriore documentazione di scorta, costituita da copia del registro dei trattamenti delle aziende in cui i soggetti sono stati allevati/detenuti/transitati, tale da consentire la ricostruzione della storia farmacologica dei soggetti per un periodo pari ad almeno 180 giorni. Per soggetti privi di tale documentazione, comunque macellati, dovranno essere eseguite le necessarie indagini, sia macroscopiche che di laboratorio, che dovranno essere a carico del proprietario degli animali, per valutare l'opportunità di licenziare al libero consumo le loro carni.

Conclusioni

Come si può desumere dalla sia pure non completa disamina dell'argomento, la necessità di un'anagrafe equina si fa sempre più pressante. Rimane infatti difficile comprendere come in una società come la nostra, attenta a tutelare e garantire i consumatori da una parte, ed a tutelare la protezione ed il benessere degli animali dall'altra, resti senza soluzione il problema del settore equino, che riassume in sé le diverse problematiche degli animali da affezione e di quelli da reddito.

La duplice veste del cavallo, profondamente legato all'uomo da tempo immemorabile sia come animale da lavoro che come animale da affezione, secondo in questo soltanto al cane, pone al legislatore, ed ai servizi veterinari intesi come organi tecnici consultivi, una grossa sfida, che dovrà essere raccolta e vinta al più presto nell'interesse di tutti; si eviteranno così pericolosi adeguamenti ad altre realtà, lontani dalle esigenze del nostro territorio e della nostra economia.

RIASSUNTO - Considerata la particolarità del mondo del cavallo che ha una duplice veste, quella di animale da lavoro e da reddito e quella di animale da affezione, sembra inevitabile, se si vuole riportarlo sotto controllo dal punto di vista sanitario, e garantire il consumatore dalla presenza di residui di trattamenti farmacologici nelle carni, istituire un'anagrafe equina. Gli Autori pertanto prendono in considerazione quelle che potrebbero diventare le "Linee guida di tracciabilità degli equidi" soffermandosi innanzi tutto sulla tipologia e le finalità del provvedimento che deve essere emanato e ritengono che la norma ideale sarebbe a carattere nazionale, da applicare sull'intero territorio italiano anche se comunque e accettabile anche un provvedimento a carattere regionale, in quanto in grado di garantire un'omogeneità di trattamento per tutti gli equidi presenti nella regione che ha legiferato in proposito. Tra le linee guida esaminano i problemi riguardanti il censimento degli equidi, la registrazione delle aziende, le modalità di identificazione degli equidi, il libretto individuale d'identificazione o passaporto, la compilazione del Capitolo IX, l'introduzione di equidi nel territorio regionale, l'identificazione dei puledri e le variazioni anagrafiche.

SUMMARY - The Italian Rule consider the horse either a pet and an animal for meat production. Of course pet and productive animals must be differently considered in respective to pharmacological treatments, since pharmacological treatments must be

monitored to avoid residues in the meat of productive animals. For this reason in Italy the chronicle of each horse must be known and, consequently, the institution of a census horse-book must be performed. The “ directives on horse traceability ” should be ruled at the national level to reach a control homogeneity all over the Italian land, even if regional parliaments can rule on the matter. In particular the Authors examine the technical aspects regarding the census, the passport which must follow each animal, the introduction of new horses within the regional lands, the identifications of the colts, and the variation of addresses.

Legislazione di riferimento

Chiarimento del Ministero della Sanità alla Decisione 2000/68/CE del 04/10/2000

Circolare della Regione Toscana n. 1 del 07/06/99

Decisione della Commissione 2000/68 CE

Decisione della Commissione 93/633 CEE

Decreto del Ministero della Sanità n. 306 del 16/05/2001

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 28/04/95

Decreto Legislativo n. 336 del 04/08/1999

Decreto Legislativo n. 119 del 27/01/92

Decreto Presidente della Repubblica n. 243 del 11/02/1994

Legge n. 30 del 15/01/91

Regolamento 2377/90 CEE e successive modifiche e integrazioni

Il lavoro spetta in parti uguali agli autori

